



Investimento Italia PIR

Condizioni di Assicurazione comprensive del
Glossario e dell'Informativa sulla Privacy

Prima della sottoscrizione leggere attentamente
il set informativo

Assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked

Linee Guida per contratti chiari e comprensibili
(ANIA 2024)





Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano - codice fiscale / P.IVA, numero di polizza e indirizzo mail - per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito www.axa.it oppure contattaci direttamente

- ✓ Modulo di richiesta online su www.axa.it, sezione **Contatti**
- 🗨 Chat presente in Area Clienti
- ☎ Numero Verde **800 085 559** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202137**
- ✓ Indirizzo PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

inquadra il QR Code e scarica l'app!



Investimento Italia

PIR – Contratto Unit Linked

Codice tariffa 0902

Edizione luglio 2026

Indice

Premessa	2 di 24
Glossario	3 di 24
Sezione 1 Condizioni Generali	8 di 24
Art. 1.1 OGGETTO DEL CONTRATTO	8 di 24
Art. 1.2 DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO	8 di 24
Art. 1.3 OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA	9 di 24
Art. 1.4 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO	9 di 24
Art. 1.5 BENEFICIARI	9 di 24
Art. 1.6 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO	10 di 24
Art. 1.7 LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO E PRESCRIZIONE	10 di 24
Art. 1.8 DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO E REVOCA DELLA PROPOSTA	10 di 24
Art. 1.9 INSERIMENTO DI NUOVI FONDI ASSICURATIVI INTERNI	10 di 24
Art. 1.10 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRAIBILITÀ	11 di 24
Art. 1.11 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO	11 di 24
Art. 1.12 VALUTA	11 di 24
Art. 1.13 TASSE E IMPOSTE	11 di 24
Art. 1.14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	11 di 24
Art. 1.15 MODIFICHE AL CONTRATTO	12 di 24
Sezione 2 Condizioni contrattuali	13 di 24
Art. 2.1 DURATA DEL CONTRATTO	13 di 24
Art. 2.2 LIMITI DI ETÀ DELL'ASSICURATO	13 di 24
Art. 2.3 PREMI	13 di 24
Art. 2.4 FONDI A DISPOSIZIONE PER GLI INVESTIMENTI	15 di 24
Art. 2.5 PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE	16 di 24
Art. 2.6 COSTI	17 di 24
Art. 2.7 SWITCH	18 di 24
Art. 2.8 RISCATTO TOTALE E PARZIALE	18 di 24
Art. 2.9 COMUNICAZIONE PERIODICA	19 di 24
Art. 2.10 PRESTITI	19 di 24
Art. 2.11 TITOLARITÀ DEI FONDI ASSICURATIVI INTERNI	19 di 24
Regolamento dei Fondi Assicurativi Interni	20 di 24
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	1 di 5

Investimento Italia PIR

Contratto di Assicurazione sulla vita
con partecipazione agli utili
Codice tariffa 0902
Edizione luglio 2026

Premessa

Investimento Italia PIR è un prodotto di investimento di tipo unit linked (Ramo III) a **premi unici ricorrenti** con possibilità di versamenti integrativi.

L'importo dei premi complessivamente versati in polizza annualmente non potrà comunque essere superiore a 40.000,00 Euro. L'importo dei premi complessivamente versati in polizza non potrà comunque essere superiore a 200.000,00 Euro.

Investimento Italia è il **piano individuale di risparmio** (PIR) che ti permette di accedere con semplicità ai mercati finanziari, offrendo vantaggi fiscali significativi sui rendimenti realizzati e investire nelle imprese italiane.

Nessuna tasse sui rendimenti realizzati mantenendo l'investimento per almeno 5 anni, in caso contrario si perde il beneficio fiscale.

È semplice e accessibile: puoi scegliere di investire in uno o in entrambi i fondi disponibili:

- Investimento Italia AXA PIR obbligazionario
- Investimento Italia AXA PIR azionario

Nel caso di allocazione su entrambi i fondi è previsto un minimo di investimento del 10% per fondo.

I fondi disponibili investono almeno il 70% in strumenti finanziari emessi da aziende italiane o europee con stabile organizzazione in Italia.

Investimento Italia

Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e unit linked

Codice tariffa 0902

Edizione luglio 2026

Glossario

Di seguito trovi le definizioni dei termini più rilevanti usati nel Set Informativo (evidenziati in **grassetto corsivo**) e il loro significato per questo contratto.

Assicurato	La persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto e che può coincidere con l'Investitore-Contrante
Benchmark	Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischio, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario	La persona fisica o giuridica, che può anche coincidere con l'Investitore-Contrante, designata da quest'ultimo a ricevere la prestazione prevista dal Contratto al verificarsi dell'evento assicurato.
Capitale Investito	Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dall'Impresa di Assicurazione in Fondi Interni ovvero in OICR secondo Combinazioni Libere ovvero secondo combinazioni predefinite. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del pagamento del Premio.
Capitale Nominale	Premio Versato per la sottoscrizione di Fondi Interni ovvero OICR secondo Combinazioni Libere ovvero secondo combinazioni predefinite al netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative.
Categoria	La categoria del Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento
Certificato di polizza	Il documento attestante la conclusione del Contratto.
Classe	Articolazione di un Fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive
Combinazione libera	Allocazione del Capitale Investito tra diversi Fondi Interni/OICR realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dall'Investitore-Contrante.
Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee)	Allocazione del Capitale Investito tra diversi Fondi Interni/OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dall'Impresa di Assicurazione.
Commissioni di gestione	Compensi pagati all'Impresa di Assicurazione mediante addebito diretto sul patrimonio del/la Fondo Interno/OICR/linea/Combinazione Libera ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati settimanalmente sul patrimonio netto del/la Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.
Condizioni di Assicurazione	Le condizioni contrattuali relative al Contratto che vengono consegnate all'Investitore-Contrante unitamente al set informativo.
Contratto	Il presente prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked emesso dall'Impresa di Assicurazione
Controvalore delle Quote	L'importo pari al prodotto tra il numero delle Quote assegnate al Contratto ed esistenti nel giorno di valorizzazione ed il Valore Unitario della Quota rilevato nella medesima data.
Conversione (c.d. Switch)	Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di Quote/azioni dei Fondi Interni/OICR/linee sottoscritti e il contestuale reinvestimento del

	Controvalore ricevuto in Quote/azioni di altri Fondi Interni/OICR/linee.
Costi delle coperture assicurative	Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal Contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore.
Costi di caricamento	Parte del Premio Versato dall'Investitore-Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di Assicurazione.
Data di Decorrenza	Data a partire dalla quale il Contratto produce i suoi effetti; coincide con le ore 24.00 del primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, sempre che il Premio sia stato corrisposto. Qualora la data di Decorrenza del Contratto sia un Giovedì, il Contratto decorre dalle ore 24.00 del Giovedì della settimana successiva.
Destinazione dei proventi	Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Documento Unico di Rendicontazione	Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione.
Duration	Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.
Eventi di Turbativa del Fondo Interno	Si indicano tutti quegli eventi, con riferimento agli strumenti finanziari inclusi nel fondo interno, che impediscano sospendano, alterino o rendano impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo Interno da parte dell'Impresa di Assicurazione, inclusi a titolo non esaustivo gli eventi di seguito indicati: <i>a) illiquidità degli attivi sottostanti il Fondo Interno</i> Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa della sopravvenuta "illiquidità" di uno o più degli attivi sottostanti, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti; <i>b) assenza della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno</i> Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa dell'indisponibilità del valore di uno o più degli attivi sottostanti dovuta ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti; <i>c) ritardo della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno</i> Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa di un ritardo nella ricezione del valore di uno o più degli attivi sottostanti rispetto al momento del calcolo del Valore Unitario di Quota non dovuto ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo

	nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione potrà decidere a sua discrezione di determinare il valore del Fondo Interno appena possibile prendendo a riferimento per l'attivo oggetto del ritardo il valore rilevato il primo Giorno Lavorativo utile precedente la data di sospensione. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata ad eseguire i pagamenti.
Gestione a benchmark di tipo attivo	Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è finalizzata a creare "valore aggiunto". Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra: "contenuto", "significativo" e "rilevante".
Gestione a benchmark di tipo passivo	Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso
Gestore	Soggetto incaricato della gestione dei Fondi.
Grado di rischio	Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del/la Fondo Interno/OICR/linea/Combinazione Libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il Capitale Investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: "basso", "medio-basso", "medio", "medio-alto", "alto" e "molto alto".
Grado di scostamento dal benchmark	Indicatore sintetico che sintetizza in modo esplicito il contributo specifico dell'attività gestoria alla rischiosità complessiva dell'investimento rispetto alla componente di rischio derivante dal parametro di riferimento prescelto. Nel caso di gestione a benchmark di tipo attivo, lo scostamento del benchmark è valutato secondo una scala qualitativa che prevede le tre seguenti classi gestionali: "contenuto", "significativo" e "rilevante".
Impresa di Assicurazione	AXA Assicurazioni S.p.A., Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione.
Intermediario Distributore	L'incaricato del collocamento e della distribuzione della Polizza, tramite il quale il Contraente sottoscrive la Proposta di Assicurazione.
Investitore-Contraente	La persona fisica o giuridica che stipula il Contratto, paga il Premio, nomina ed eventualmente modifica i Beneficiari. L'Investitore-Contraente ha il diritto di recedere o riscattare il Contratto prima della scadenza. L'Investitore-Contraente può coincidere con l'Assicurato.
Legge sui PIR	disciplinato dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dalla Legge 19 dicembre 2019 n.157 e successive integrazioni e modificazioni.
Orizzonte temporale di investimento consigliato	Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell'investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.
P.I.R.	Piani individuali di risparmio a lungo termine, così come disciplinato dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 articolo 1 commi 100 – 114, dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dalla Legge 19 dicembre 2019 n.157 e successive integrazioni e modificazioni.
Paesi Emergenti	Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita caratterizzati generalmente da una situazione politica, sociale ed economica relativamente instabile.
Premi versati	L'insieme degli importi versati dal Contraente in relazione al Contratto. Rappresenta la somma ad una certa data dei Premi Unici Ricorrenti e degli eventuali Versamenti Aggiuntivi
Premio Unico Ricorrente	Il Premio Unico Ricorrente che il Contraente si impegna a versare alle ricorrenze pattuite su base annua in una o più soluzioni (mensile, trimestrale, semestrale) all'Impresa dalla Data di Decorrenza del Contratto e per tutto il Periodo di Pagamento Premi.

Prescrizione	Estinzione di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine previsto dall'art. 2952 del codice civile.
Prodotto d'investimento finanziario	Espressione riferita ad ogni possibile attività finanziaria (ovvero ogni possibile Combinazione di due o più attività finanziarie) sottoscrivibile dall'Investitore-Contrante con specifiche caratteristiche in termini di modalità di versamento dei Premi e/o regime dei costi tali da qualificare univocamente il profilo di rischio-rendimento e l'orizzonte temporale consigliato dell'investimento finanziario. Laddove un'attività finanziaria (ovvero una combinazione di due o più attività finanziarie) sia abbinata ad appositi servizi/prodotti che comportino una sostanziale modifica del profilo di rischio-rendimento dell'investimento, ciò qualifica una differente proposta d'investimento finanziario.
Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked	Prodotto caratterizzato dall'investimento prevalente del Premio in quote/azioni di fondi interni/OICR – che lega quindi la prestazione dell'assicuratore all'andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito – e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.
Qualifica	La qualifica del Fondo Interno/OICR/linea/Combinazione Libera rappresenta un attributo eventuale che integra l'informativa inerente alla politica gestionale adottata.
Quota	E' la singola porzione di uguale valore in cui il Fondo Assicurativo Interno è virtualmente suddiviso, e sulla quale vengono investiti i Premi Versati in tutto o in parte, al netto dei Costi e delle eventuali garanzie di puro rischio. Il valore della Quota è determinato settimanalmente, precisamente ogni Giovedì.
Rating o merito creditizio	Indicatore sintetico, assegnato da società indipendenti specializzate, che esprime il grado di solvibilità di un emittente o di una particolare emissione obbligazionaria e rappresenta una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti.
Recesso	Diritto dell'Investitore-Contrante di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.
Rendimento	Risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del Capitale Investito alla data di riferimento e il valore del Capitale Nominale al momento dell'investimento per il valore del Capitale Nominale al momento dell'investimento.
Revoca della proposta	Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'Impresa di Assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).
Riscatto	Facoltà dell'Investitore-Contrante di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del Capitale Maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.
Rischio demografico	Rischio di un evento futuro e incerto (ad es.: morte) relativo alla vita dell'Investitore-Contrante o dell'Assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale l'Impresa di Assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal Contratto.
Rischio di Controparte	È il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non adempiano ai propri obblighi contrattuali entro i termini stabiliti e alle condizioni pattuite, per effetto, ad esempio, di un deterioramento della loro solidità patrimoniale.
Scenari probabilistici dell'investimento finanziario	Trattasi degli scenari probabilistici di rendimento dell'investimento finanziario al termine dell'orizzonte temporale d'investimento consigliato, determinati attraverso il confronto con i possibili esiti dell'investimento in attività finanziarie prive di rischio al termine del medesimo orizzonte.
Set Informativo	L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: • KID (Key Information Document); • DIP aggiuntivo vita IBIP (Documento Informativo Precontrattuale); • Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento dei Fondi Assicurativi Interni e del Glossario; • Informativa Generale sul Trattamento dei Dati Personali;

	• Modulo di proposta.
Spese di emissione	Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'Impresa di Assicurazione sostiene per l'emissione del Contratto.
Switch	Operazione con la quale, su richiesta del Contraente, la composizione degli investimenti dei Premi nei Fondi Assicurativi Interni e/o nella Gestione interna Separata viene modificata in tutto o in parte.
Tipologia di gestione del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera	La tipologia di gestione del/la Fondo Interno/OICR/linea/Combinazione Libera dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a benchmark" e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" deve essere utilizzata per fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a benchmark" per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione "a obiettivo di rendimento/protetta" per i Fondi Interni/OICR/linee/Combinazioni Libere la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario.
Total Expense Ratio (TER)	Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del/la Fondo Interno/OICR/linea/Combinazione Libera ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.
Valore del patrimonio netto (c.d. NAV)	Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del Fondo Interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore di Riscatto	L'importo che sarà corrisposto all'Investitore-Contraente in caso di Riscatto.
Valore Unitario della Quota (c.d. uNAV)	Il valore unitario della Quota/azione di un Fondo Interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo Interno/OICR (NAV) per il numero delle Quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
Versamenti Aggiuntivi	Le somme, pagate dall'Investitore-Contraente, dopo la conclusione del Contratto che vanno a incrementare il numero delle Quote attribuite all'Investitore-Contraente.
Volatilità	Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, etc.) in un dato periodo di tempo.

Sezione 1

Condizioni Generali

Art. 1.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Le presenti Condizioni disciplinano la Polizza a vita intera e a Premio Unico Ricorrente, denominata **Investimento Italia** (di seguito il “Contratto”), le cui prestazioni sono direttamente collegate ai Fondi Assicurativi Interni di tipo Unit Linked. È altresì offerta la possibilità all'Investitore-Contraente di effettuare in qualsiasi momento dei Versamenti Aggiuntivi.

La Compagnia, a fronte del pagamento del Premio Unico Ricorrente e degli eventuali Versamenti Aggiuntivi, corrisponde le prestazioni previste al successivo articolo “PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE”.

Art. 1.2 DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Nel caso di dichiarazioni inesatte del Contraente e/o dell'Assicurato, troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 c.c.

Antiriciclaggio

Il contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell'assolvimento dell'adeguata verifica ai fini dell'antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l'adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o eseguire le operazioni richieste, effettuare modifiche contrattuali, accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori, nonché dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari (Decreto Legislativo 231/2007 e s.m.i. e al Regolamento IVASS 44/2019). In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (“ONU”), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da Leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Standard Reporting)

La normativa denominata rispettivamente FATCA (Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti in data 10 gennaio 2014 e Legge n. 95 del 18 giugno 2015) e CRS (Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015) impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l'evasione fiscale

transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l'effettivo status di contribuente estero. I dati anagrafici e patrimoniali dei clienti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all'autorità fiscale locale, tramite l'Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di stipula del contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l'acquisizione di autocertificazione rilasciata dai clienti.

Ogni Investitore-Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione.

La Società si riserva inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni.

In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione dei propri dati anagrafici, la società, qualora abbia rilevato indizi di residenza ai fini fiscali oppure residenza formale in America o residenze fiscali estere nelle informazioni in suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta.

Art. 1.3 OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dai Regolamenti dei Fondi Assicurativi Interni e dalle eventuali Appendici firmate dalla Compagnia stessa.

Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le norme di Legge.

Art. 1.4 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Conclusione del Contratto

Il Contratto si intende concluso e decorre il primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, sempre che l'Investitore-Contraente abbia corrisposto il Premio pattuito. Qualora la data di sottoscrizione della Proposta Contrattuale sia un Giovedì, il Contratto si conclude e decorre il Giovedì della settimana successiva.

La Compagnia invierà all'Investitore-Contraente una lettera di accettazione e conferma che includerà, tra le altre, le seguenti informazioni:

- l'importo del Premio Versato e di quello Investito;
- la data di Decorrenza del Contratto;
- il numero di polizza;
- la data di ricevimento della Proposta di Assicurazione;

relativamente ai Fondi Interni:

- il controvalore dei Premi Investiti espresso in Quote;
- il numero delle Quote attribuite ai Premi Investiti ed il relativo Valore Unitario.

Dichiarazioni dell'Investitore-Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni dell'Investitore-Contraente, e dell'Assicurato, se diverso dall'Investitore-Contraente, devono essere esatte e veritiere. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che l'Impresa di Assicurazione non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, l'Impresa di Assicurazione ha diritto:

a) in caso di dolo o colpa grave:

- di impugnare il Contratto dichiarando all'Investitore-Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;
- di trattenere il Premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento dell'impugnazione e, in ogni caso, il Premio corrispondente al primo anno;
- di restituire, in caso di decesso dell'Assicurato, solo il Controvalore delle Quote acquisite al momento del decesso, se l'evento si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione;

b) ove non sussista dolo o colpa grave:

- di recedere dal Contratto, mediante dichiarazione da farsi all'Investitore-Contraente entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;
- se il decesso si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Impresa di Assicurazione, o prima che l'Impresa abbia dichiarato di recedere dal Contratto, di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato, se diverso dall'Investitore-Contraente, comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute all'Impresa di Assicurazione. Inoltre nel caso in cui dovesse risultare che l'Investitore-Contraente non sia residente fiscalmente in Italia e/o sia titolare di un altro prodotto P.I.R., l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il Contratto e/o di non applicare il regime di esenzione fiscale così come disciplinato dalla Legge sui PIR.

Art. 1.5 BENEFICIARI

L'Investitore-Contraente designa i Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato nella Proposta di Assicurazione e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione con comunicazione scritta alla Compagnia, oppure mediante disposizione testamentaria.

La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Investitore-Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la

- rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Investitore-Contraente;
- dopo che, verificatosi il decesso dell'Assicurato, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Nel primo caso, le operazioni di Riscatto, pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 1.6 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

L'Investitore-Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno e comunque vincolare il Capitale Assicurato. La Compagnia deve essere informata della costituzione del pegno o del vincolo, tramite invio da parte del Contraente alla Compagnia della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, con lettera raccomandata o mail PEC con avviso di ricevimento, firmata dal Contraente e, laddove, esistente, dai beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di Riscatto Totale richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 1.7 LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO E PRESCRIZIONE

La Compagnia provvederà alla liquidazione delle prestazioni dovute previa ricezione di tutti i documenti necessari per dar corso alla liquidazione. Tale richiesta dovrà pervenire per iscritto alla Compagnia.

La Compagnia, al solo fine di agevolare l'effettuazione della richiesta di pagamento, e a titoli di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l'Intermediario un fac-simile del Modulo di Richiesta di Liquidazione relativo a ciascuna tipologia di richiesta di prestazione prevista dal Contratto.

La Compagnia eseguirà il pagamento delle prestazioni derivanti dal Contratto entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione prevista. Decorso tale termine, sono dovuti dalla Compagnia gli interessi moratori al tasso legale, a favore dei Beneficiari, a partire dal termine stesso fino alla data dell'effettivo pagamento. Alla data di redazione del presente documento, i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, ai sensi dell'articolo 2952, comma 2 del Codice Civile. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive.

Superato questo termine senza alcuna richiesta da parte dell'interessato, il diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, in quanto le somme maturate e non riscosse entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell'art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 al fondo "depositi dormienti".

Tasse e imposte relative al Contratto sono a carico dell'Investitore-Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Ogni pagamento da Parte della Compagnia viene effettuato in Italia, presso la sede della Compagnia o dell'Intermediario.

Art. 1.8 DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO E REVOCA DELLA PROPOSTA

L'Investitore-Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è concluso.

Il Recesso deve essere comunicato per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, precisando gli estremi identificativi del Contratto, alla Compagnia (rif. Ufficio "Contabilità Tecnica - Front Office Agenzie", Corso Marconi 10 - 10125 Torino -TO-) anche tramite l'Intermediario.

La Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di Recesso, il Premio Versato, maggiorato o diminuito, della differenza fra il Valore Unitario delle Quote alla Data di Disinvestimento ed il Valore Unitario delle stesse alla data di Decorrenza del Contratto, al netto delle spese sostenute per l'emissione del Contratto.

La Data di Disinvestimento coinciderà con il primo Giovedì successivo al ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di Recesso. Nel caso in cui la Compagnia riceva tale richiesta di Giovedì, la Data di Disinvestimento sarà il Giovedì successivo.

Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. La Compagnia, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. La revoca sarà efficace dalla data di ricevimento della raccomandata o PEC da parte della Compagnia.

Art. 1.9 INSERIMENTO DI NUOVI FONDI ASSICURATIVI INTERNI

In caso di inserimento nel tempo di nuovi Fondi Assicurativi Interni applicabili al Contratto, l'Investitore- Contraente potrà ripartire il Capitale Assicurato anche in Quote di tali nuovi Fondi Assicurativi Interni proposti, secondo le condizioni integrative che regoleranno tale operazione.

Art. 1.10 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

Art. 1.11 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Articolo 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato possono non rientrare nell'asse ereditario.

Art. 1.12 VALUTA

Gli impegni contrattuali, i versamenti ed il controvalore del numero di Quote relative ai Fondi Interni, sono regolati in Euro.

Art. 1.13 TASSE E IMPOSTE

Tasse e imposte relative al Contratto sono a carico dell'Investitore-Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Le seguenti informazioni sintetizzano alcuni aspetti del regime fiscale applicabile al Contratto, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero altresì avere effetti retroattivi. Quanto segue non intende essere un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali del Contratto. Gli Investitori-Contraenti sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio del Contratto. Sono a carico dell'Investitore-Contraente le imposte e tasse presenti e future per legge applicabili come conseguenza dell'investimento e non è prevista la corresponsione all'Investitore-Contraente di alcuna somma aggiuntiva volta a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al Contratto.

Tasse e imposte

Le imposte e tasse presenti e future applicabili per legge al Contratto sono a carico dell'Investitore- Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto e non è prevista la corresponsione all'Investitore-Contraente di alcuna somma aggiuntiva volta a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al Contratto.

Detrazione fiscale dei Premi

Ai fini dell'applicazione della detrazione d'imposta, laddove il Contratto preveda la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nel Contratto viene evidenziato l'importo del Premio afferente a ciascun rischio. Se l'Assicurato è diverso dall'Investitore-Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato risulti fiscalmente a carico dell'Investitore-Contraente.

Tassazione delle somme corrisposte a soggetti non esercenti attività d'impresa

1) *In caso di decesso dell'Assicurato* Le somme corrisposte dall'Impresa di Assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato non sono soggette a tassazione IRPEF in capo al percettore e sono esenti dall'imposta sulle successioni. Si segnala altresì che, per effetto della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "Legge di Stabilità"), i capitali percepiti - a decorrere dal 1 gennaio 2015 - in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2) *In caso di Riscatto totale o di Riscatto parziale* Le somme corrisposte dall'Impresa di Assicurazione in caso di Riscatto totale sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura prevista di volta in volta dalla legge. Tale imposta, al momento della redazione del presente documento, è pari al 26% sulla differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi versati (al netto di eventuali riscatti parziali), con l'eccezione dei proventi riferibili ai titoli di stato italiani ed equiparati (Paesi facenti parte della white list), per i quali l'imposta è pari al 12,5%. Qualora l'investimento sia detenuto per almeno 5 anni dalla data di pagamento del Premio Unico Ricorrente o dei Versamenti Aggiuntivi, i redditi di capitale derivanti dall'investimento in Piani Individuali di Risparmio a lungo termine, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge sui PIR, non sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva. Nel caso in cui dovesse risultare che l'Investitore-Contraente sia titolare di un altro prodotto P.I.R. e/o non sia residente fiscalmente in Italia, l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il Contratto e/o di non applicare il regime di esenzione fiscale così come disciplinato dalla legge sui PIR. In caso di Riscatto parziale, ai fini del computo del reddito di capitale da assoggettare alla predetta imposta sostitutiva, l'ammontare dei Premi va rettificato in funzione del rapporto tra il capitale erogato ed il valore economico della polizza alla data del Riscatto parziale. **Qualora la richiesta di Riscatto avvenga prima dei 5 anni dal pagamento del Premio Unico Ricorrente o dei Versamenti Aggiuntivi, il regime di esenzione fiscale così come disciplinato dalla legge sui PIR non sarà applicato ma si procederà con la normale tassazione come precedentemente disciplinato.**

3) *In caso di Recesso* Le somme corrisposte in caso di Recesso sono soggette all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura e con gli stessi criteri indicati per il Riscatto totale del Contratto.

Art. 1.14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto è regolato ed interpretato secondo la Legge italiana. Per ogni controversia relativa al Contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell'Investitore-Contraente, Assicurato o Beneficiario previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi della Legge 9 agosto 2013 n. 98, salvo eventuali modifiche successive.

Art. 1.15 MODIFICHE AL CONTRATTO

Per tutto il periodo di validità del Contratto, la Compagnia si riserva il diritto di modificare e apportare qualsiasi variazione al presente Contratto secondo quanto si renderà necessario di volta in volta in seguito a modifiche della normativa di riferimento primaria o secondaria, o delle leggi sui contratti di assicurazione sulla vita.

Investimento Italia

PIR – Contratto Unit Linked

Codice tariffa 0902

Edizione luglio 2026

Sezione 2

Condizioni contrattuali

Art. 2.1 DURATA DEL CONTRATTO

La Durata del Contratto è l'arco di tempo che intercorre tra la data di Decorrenza ed il decesso dell'Assicurato o la data in cui è richiesto il Riscatto Totale. La Durata del Contratto, pertanto non è determinata, né determinabile al momento della sua Conclusione.

Il Contratto, pertanto, si risolve al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- in caso di esercizio del diritto di Recesso, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di perfezionamento del Contratto;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di Riscatto Totale richiesto dall'Investitore-Contraente.

Art. 2.2 LIMITI DI ETÀ DELL'ASSICURATO

Perché il Contratto sia valido ed efficace al momento della Conclusione del medesimo, l'Assicurato dovrà avere un'età compresa tra 18 e 85 anni. L'età assicurativa è determinata considerando la differenza tra la data di Decorrenza del Contratto e la data di nascita dell'Assicurato. Il periodo superiore al semestre viene considerato come anno interamente compiuto.

Art. 2.3 PREMI

Premio Unico Ricorrente e modalità di investimento

Alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione l'Investitore-Contraente dovrà corrispondere alla Compagnia un Premio Unico Ricorrente. Tale Premio Unico Ricorrente potrà avere cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale il cui ammontare minimo annuo dipende dal frazionamento scelto:

- 83,33 Euro per i versamenti mensili;
- 250,00 Euro per i versamenti trimestrali;
- 500,00 Euro per i versamenti semestrali;
- 1.000,00 Euro per i versamenti annuali.

L'importo dei premi complessivamente versati in polizza annualmente non potrà comunque essere superiore a 40.000,00 Euro. L'importo dei premi complessivamente versati in polizza non potrà comunque essere superiore a 200.000,00 Euro.

All'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione l'importo corrisposto dall'Investitore-Contraente dovrà essere almeno pari a 3 mensilità di Premio in caso di frazionamento mensile e pari alla prima rata di Premio in caso di differente scelta di frazionamento.

L'Investitore-Contraente ha la facoltà di modificare sia la frequenza che l'importo dei Premi Unici Ricorrenti, fermo restando i limiti minimi previsti. L'Investitore-Contraente potrà richiedere tale modifica in qualsiasi momento. Tale richiesta dovrà pervenire alla Compagnia con un preavviso minimo di 90 giorni dalla rispettiva ricorrenza anniversaria della Decorrenza del Contratto. La variazione, pertanto, decorrerà a partire dalla prima ricorrenza anniversaria successiva.

La Data di Investimento del Premio Unico Ricorrente nei Fondi Assicurativi Interni selezionati coincide con la data di Decorrenza del Contratto. Il Contratto si intende concluso e decorre il primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, sempre che l'Investitore-Contraente abbia corrisposto il Premio pattuito. Il Premio Unico Ricorrente potrà essere ripartito indifferentemente nei Fondi Interni, con un minimo di 10% per fondo prescelto.

Versamenti Aggiuntivi e modalità di investimento

L'Investitore-Contraente potrà effettuare Versamenti Aggiuntivi in qualsiasi momento nel corso della Durata del Contratto. I Versamenti Aggiuntivi non potranno essere di importo inferiore a 250,00 Euro e devono essere corrisposti all'atto della

sottoscrizione del relativo modulo, disponibile presso l'Intermediario.

L'allocazione dei Versamenti Aggiuntivi coinciderà con la ripartizione scelta alla sottoscrizione della Polizza o con la ripartizione risultante dopo lo Switch qualora effettuato.

Non sono ammessi versamenti aggiuntivi in caso di cessazione del collocamento del prodotto.

L'importo dei premi complessivamente versati in polizza annualmente non potrà comunque essere superiore a 40.000,00 Euro. L'importo dei premi complessivamente versati in polizza non potrà comunque essere superiore a 200.000,00 Euro.

La Data di Investimento di ciascun Versamento Aggiuntivo sarà il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, del relativo modulo di Versamento Aggiuntivo a condizione che il pagamento sia regolarmente pervenuto alla Compagnia. Qualora la data di ricevimento coincida con un Giovedì, il Versamento Aggiuntivo decorrerà il Giovedì della settimana successiva.

A seguito della corresponsione del Versamento Aggiuntivo e dell'avvenuto investimento, la Compagnia invierà all'Investitore-Contraente una lettera di conferma contenente le medesime informazioni previste al precedente articolo 1.4.

Si precisa che la data di investimento dei premi unici ricorrenti successivo al primo pagati tramite SEPA Direct Debit (SDD) coincide al primo giovedì successivo al ricevimento da parte della Compagnia, dell'informazione dell'effettivo incasso dei versamenti.

Modalità di ripartizione dei premi

L'Investitore-Contraente può scegliere di allocare il Premio (Ricorrente o Aggiuntivo), al netto dei Costi previsti dal Contratto secondo il profilo di rischio desiderato nei seguenti Fondi Assicurativi Interni:

- Fondo Investimento Italia AXA PIR Obbligazionario;
- Fondo Investimento Italia AXA PIR Azionario.

I Premi potranno essere ripartiti indifferentemente nei Fondi Assicurativi Interni in base alle percentuali di allocazione stabilite dall'Investitore-Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione fino ad un massimo di due, con almeno il 10% per singolo fondo prescelto.

La commissione di gestione applicata dalla Società sui Fondi Assicurativi Interni è comprensiva del Costo relativo alla maggiorazione in caso di decesso dell'Assicurato.

Si precisa che il Premio Versato dall'Investitore-Contraente non coincide con il Premio Investito. Una parte di Premio Versato, infatti, viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai rischi demografici previsti dal Contratto e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei Costi del Contratto, non concorre alla formazione del Capitale.

Modalità di pagamento

I premi (Ricorrente e Versamenti Aggiuntivi) dovranno essere versati dall'Investitore-Contraente alla Compagnia in via anticipata all'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, alle eventuali ricorrenze stabilite (annuale, semestrale, trimestrale e mensile), e comunque non oltre la morte dell'Assicurato utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento secondo le modalità di seguito precisate:

- assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiarario, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all'Intermediario ("in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.") e munito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon fine;
- bonifico (bancario domestico, estero o postale) per il quale occorre indicare nella causale del bonifico il n° di polizza (se non conosciuto, il n° di proposta), senza spazi;
- bollettino postale da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla legge intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all'Intermediario ("in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.");
- moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS -bancomat-);
- SDD (SEPA Direct Debit) per i premi ricorrenti successivi al primo (obbligatorio in caso di frazionamento mensile). In caso di modifica o di chiusura del conto, al fine di garantire la continuità dei versamenti, l'Investitore-Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per il versamento del Premio successivo.

Non è consentito per questo tipo di polizza effettuare pagamenti in contanti (banconote e monete metalliche). Si specifica che i versamenti aggiuntivi si intenderanno incassati salvo buon fine dei controlli anticicliaggio e di prevenzione del

Art. 2.4 FONDI A DISPOSIZIONE PER GLI INVESTIMENTI

L'impresa di Assicurazione investe il patrimonio dei Fondi Interni in strumenti finanziari che soddisfano le condizioni richieste dalla legge sui PIR, la quale prevede un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale.

I Premi Versati dall'Investitore-Contraente nel corso del Contratto verranno investiti, al netto dei Costi di seguito indicati, nei Fondi Assicurativi Interni che la Compagnia mette a disposizione per il presente Contratto, in base alle percentuali di investimento stabilite dall'Investitore-Contraente stesso, salvo un minimo del 10% per ciascun fondo selezionato.

Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, le possibilità di investimento riguardano 2 Fondi Assicurativi Interni, come meglio descritto al successivo articolo "FONDI ASSICURATIVI INTERNI DISPONIBILI".

Relativamente alle somme investite nei Fondi Assicurativi Interni, il Contratto non prevede alcun valore minimo garantito dalla Compagnia. Pertanto la prestazione in caso di Riscatto Totale potrebbe risultare inferiore ai Premi Versati.

Si rinvia al Regolamento dei Fondi Interni, disponibile sul sito internet www.axa.it per le informazioni di dettaglio circa la politica d'investimento e di gestione dei Fondi.

Fondi Assicurativi Interni disponibili

L'Investitore-Contraente ha la possibilità di allocare i Premi Versati, nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 2.3, nei 2 Fondi Assicurativi Interni che la Compagnia mette a disposizione per i sottoscrittori del presente Contratto, di seguito elencati:

- Fondo Investimento Italia AXA PIR Obbligazionario;
- Fondo Investimento Italia AXA PIR Azionario.

La disciplina di tali Fondi Interni è contenuta nell'apposito Regolamento di seguito riportato e disponibile sul sito internet www.axa.it. L'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni, ai quali l'Investitore-Contraente potrà aderire con le modalità previste agli articoli 2.3 e 2.7 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Ogni nuovo Fondo Interno sarà disciplinato da un proprio Regolamento e l'Investitore-Contraente sarà opportunamente informato dall'Impresa di Assicurazione.

Il Valore Unitario delle Quote di ogni Fondo viene determinato settimanalmente e precisamente ogni Giovedì, dividendo il patrimonio netto per il rispettivo numero di Quote in circolazione il medesimo giorno, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Nel caso di Borse Valori chiuse o qualora sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività sottostanti il Fondo Assicurativo Interno, la quotazione viene effettuata sugli ultimi valori disponibili. Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati. Infine, le eventuali disponibilità liquide, sono determinate in base al loro valore nominale.

Il Valore Unitario delle Quote viene pubblicato sul sito www.axa.it al netto di qualsiasi onere previsto e riportato al successivo articolo 2.6 "Commissioni di gestione".

Il rendiconto annuale della gestione di ogni Fondo Assicurativo Interno sarà sottoposto al giudizio dalla Società di Revisione Contabile.

Annullamento del numero di Quote dei Fondi Interni attribuite al Contratto

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'esigenza in una prospettiva di maggior efficienza, sia in termini di costi che di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dell'Investitore-Contraente, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con simili caratteristiche e politiche di investimento omogenee ed in ogni caso sottoposti ai vincoli della Legge sui PIR. La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso. Nel caso in cui le Quote dei Fondi Interni attribuite al Contratto dovessero essere tutte annullate, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e si applicheranno le previsioni relative al Riscatto totale, alle quali si rinvia,

quanto alla valorizzazione delle Quote e alla liquidazione della prestazione. Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per gli Investitori e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Si segnala che vi è la possibilità che, anche in caso di annullamento del numero di Quote di Fondi Interni attribuite al Contratto, l'ammontare corrisposto agli Investitori-Contraenti sia inferiore ai Premi pagati.

Art. 2.5 PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE

Le prestazioni a carico della Compagnia consistono, alternativamente:

- in una prestazione in caso di vita dell'Assicurato, ottenibile mediante richiesta di Riscatto Totale del Contratto, come specificato al successivo paragrafo "PRESTAZIONI CASO VITA".
- in una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, come specificato al successivo paragrafo "PRESTAZIONE CASO MORTE".

Prestazioni Caso Vita - Prestazione in caso di Riscatto

Tale prestazione, a carico della Compagnia, si ottiene mediante la richiesta di Riscatto Totale e/o Parziale del Contratto da parte del Contraente, come meglio indicato all' articolo "RISCATTO TOTALE E PARZIALE".

L'ammontare della prestazione è pari al controvalore, alla data di Disinvestimento, del numero totale delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni attribuite al così come indicato all' articolo "RISCATTO TOTALE E PARZIALE".

La Data di Disinvestimento coinciderà con il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di Riscatto Totale corredata dalla relativa documentazione. Nel caso in cui tale richiesta arrivi alla Compagnia di Giovedì, il disinvestimento verrà effettuato il Giovedì successivo. La Compagnia, al solo fine di agevolare l'effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l'Intermediario e nel proprio sito istituzionale (<https://www.axa.it/area-sinistri>) un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite.

Il Riscatto potrà essere esercitato trascorso il periodo di Recesso.

Il Riscatto Totale comporta la risoluzione del Contratto e sul capitale liquidato verranno applicate le imposte previste dalla Legge.

Il Riscatto Parziale è esercitabile con le stesse modalità del Riscatto Totale, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 2.8 delle Condizioni di Assicurazione.

L'impresa di Assicurazione investe il patrimonio dei Fondi Interni in strumenti finanziari che soddisfano le condizioni richieste dalla legge sui PIR, la quale prevede un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale. Per ulteriori informazioni si rinvia all' articolo "TASSE E IMPOSTE".

Prestazioni Caso Morte - Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato la Compagnia corrisponde ai Beneficiari il Capitale Caso Morte, determinato come segue. Il Capitale Caso Morte riferito ai Fondi Assicurativi Interni è pari al Controvalore del numero complessivo delle Quote, vale a dire al prodotto del Valore Unitario delle stesse alla Data di Disinvestimento per il numero delle Quote possedute alla medesima data, aumentato di un importo percentuale applicato allo stesso controvalore a seconda dell'età dell'Assicurato alla data del decesso, come riportato nella tabella che segue, fino ad un massimo di 5.000.000€:

Età dell'Assicurato	Percentuale aumento
Da 18 a 65 anni	0,50%
Oltre 65 anni	0,10%

Si precisa che con riferimento al Capitale Caso Morte riferito al Fondo Assicurativo Interno la Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione del capitale. Pertanto il controvalore della prestazione della Compagnia potrebbe essere inferiore all'importo dei Premi Versati.

La maggiorazione del Controvalore delle Quote del Fondo Assicurativo Interno in funzione dell'età dell'Assicurato al decesso non saranno applicate qualora il decesso dell'Assicurato avvenga:

- entro i primi 7 anni dalla data di Decorrenza del Contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata;
- per dolo dell'Investitore-Contraente e/o del Beneficiario;
- per partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- per partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- per incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; per suicidio, entro i primi 2 anni dalla data di Decorrenza del Contratto.

Al pagamento del Capitale, il Contratto sarà definitivamente risolto.

Art. 2.6 COSTI

Costi gravanti direttamente sull'Investitore- Contraente

• Costi di Caricamento

I Premi Versati, in forma di Premio Unico Ricorrente o di Versamenti Aggiuntivi, sono investiti nei Fondi Assicurativi Interni al netto di un Costo, in percentuale del Premio stesso, pari al 4%.

• Commissioni di Gestione

La Commissione di Gestione annuale che remunera la Compagnia per il suo servizio di asset allocation e amministrazione dei contratti, calcolata settimanalmente sul patrimonio netto di ciascun Fondo (nella misura di 1/52) incide sul Valore Unitario della Quota, nella misura quantificata nella tabella sotto riportata:

Fondo Assicurativo Interno	Commissione di Gestione Annuale
Investimento Italia AXA PIR Obbligazionario	1,40%
Investimento Italia AXA PIR Azionario	2,00%

I Fondi Interni possono investire parte del loro patrimonio in quote di OICR. Pertanto sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo Interno investe gravano commissioni di gestione stabilite dalle SGR. Qualora gli OICR utilizzati prevedano il riconoscimento di rebates all'Impresa di Assicurazione, tali utilità saranno riconosciute interamente al patrimonio dei Fondi Interni collegati al Contratto. Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia al Regolamento dei Fondi Interni di seguito riportato e disponibile sul sito internet www.axa.it.

• Costo per la prestazione assicurativa

Non è previsto un costo per la prestazione assicurativa.

• Costi di Switch

Nel caso, di trasferimento del controvalore delle Quote possedute da un Fondo Assicurativo Interno ad un altro Fondo Assicurativo Interno (Switch), l'Investitore-Contraente potrà effettuare gratuitamente 5 operazioni di trasferimento tra Fondi Interni (switch) per anno. Ciascuna operazione di switch successiva comporterà l'applicazione di un diritto fisso pari a 25,00 euro per ciascuna operazione.

• Costi di Riscatto

Non sono previsti costi di Riscatto.

• Altri Costi

Sono a carico dei Fondi Interni anche gli eventuali costi seguenti:

- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione e di certificazione;
- costi di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- le spese di amministrazione e custodia.
- **Misure e modalità di eventuali sconti**

Nell'ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia e/o al verificarsi di condizioni particolari ed eccezionali che potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia l'Investitore-Contraente e la relativa situazione assicurativa, sia l'ammontare del premio pagato e i prodotti sottoscritti, l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti e/o agevolazioni sui costi dello specifico contratto, evidenziandone l'entità nel medesimo. L'Impresa di Assicurazione si riserva inoltre di determinare sconti e/o agevolazioni applicabili in linea generale ai Contraenti, stabilendone le condizioni oggettive e soggettive.

Art. 2.7 SWITCH

Dal giorno successivo alla data di Decorrenza del Contratto, l'Investitore-Contraente potrà variare la composizione degli investimenti effettuati, riallocando totalmente o parzialmente gli stessi tra i Fondi Assicurativi Interni, sempre secondo i limiti prefissati dalle modalità di investimento dei premi. In ogni caso, le possibilità di Switch non utilizzate nel corso di un anno non sono cumulabili con quelle degli anni successivi. L'Investitore-Contraente potrà effettuare gratuitamente 5 operazioni di trasferimento tra Fondi Interni (switch) per anno. Ciascuna operazione di switch successiva comporterà l'applicazione di un diritto fisso pari a 25,00 euro per ciascuna operazione.

La richiesta dell'Investitore-Contraente dovrà essere effettuata mediante la compilazione del modulo di cui un fac-simile è disponibile presso la sede dell'Intermediario.

L'operazione di Switch sarà eseguita il primo Giovedì successivo al ricevimento da parte della Compagnia del relativo modulo. Qualora l'informazione arrivi alla Compagnia di Giovedì, l'operazione di Switch verrà effettuata il Giovedì della settimana successiva.

In ogni caso, al termine dell'operazione di Switch, su ciascun Fondo sottoscritto, non potrà rimanere un importo inferiore al 10% del premio investito.

A seguito dell'avvenuta operazione, la Compagnia invierà all'Investitore-Contraente una lettera di conferma nella quale fornirà le informazioni riguardanti la nuova composizione degli investimenti e, relativamente ai Fondi Assicurativi Interni, il nuovo numero delle Quote possedute ed il loro Valore Unitario riferito al giorno in cui è stata effettuata l'operazione.

Si precisa che l'operazione di Switch opera sui premi pregressi e non sui premi di annualità future.

È facoltà dell'Investitore-Contraente richiedere massimo una volta all'anno, e precisamente ad ogni ricorrenza annuale della polizza con il preavviso di tre mesi, di variare il profilo di investimento per i premi di annualità successive.

Art. 2.8 RISCATTO TOTALE E PARZIALE

Riscatto Totale

Trascorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di Recesso, l'Investitore-Contraente può richiedere, interamente, il pagamento del valore di Riscatto. Il Valore di Riscatto si ottiene dal il controvalore delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni alla Data di Disinvestimento, ossia il primo Giovedì successivo al ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di Riscatto Totale corredata della relativa documentazione. Nel caso in cui tale richiesta arrivi alla Compagnia di Giovedì, il disinvestimento verrà effettuato il Giovedì successivo. Con il Riscatto Totale il Contratto si estingue. Per esercitare il Riscatto Totale, l'Investitore-Contraente dovrà effettuare la richiesta scritta corredata dalla relativa documentazione. La Compagnia corrisponderà all'Investitore-Contraente il valore di Riscatto Totale al netto delle imposte previste per Legge. In ogni caso, l'Investitore-Contraente potrà richiedere informazioni relative al valore di Riscatto Totale all'Intermediario, il quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Qualora la richiesta di Riscatto totale, avvenga prima dei 5 anni dal pagamento del relativo Premio Unico Ricorrente o dei Versamenti Aggiuntivi, il regime di esenzione fiscale così come disciplinato dalla legge sui PIR non sarà applicato ma si procederà con la normale tassazione prevista dall'articolo TASSE ED IMPOSTE.

Per qualsiasi informazione relativa al calcolo del valore di Riscatto Totale, l'Investitore-Contraente potrà rivolgersi, in ogni caso, anche alla Compagnia, inviando una comunicazione contenente gli estremi della Polizza (rif. Ufficio "Insurance Claims", Corso Como, 17 - 20154 Milano -MI-).

La Compagnia, al solo fine di agevolare l'effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l'Intermediario e nel proprio sito istituzionale (www.axa.it/area-sinistri) un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite. Il Riscatto Totale e Parziale potrà essere esercitato in qualsiasi momento.

È necessario tener presente, inoltre, che il Riscatto Totale del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici e che le prestazioni della Compagnia potrebbero risultare inferiori ai Premi Versati, sia per effetto, nel corso della Durata del Contratto, del deprezzamento del Valore Unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni prescelti, sia per l'applicazione dei Costi previsti.

Riscatto Parziale

L'investitore-Contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di Riscatto, trascorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di Recesso, nella misura minima di 1.000,00 euro, da esercitarsi con le stesse modalità e gli stessi costi previsti per il Riscatto totale. In questo caso, il Contratto rimane in vigore per l'ammontare residuo a condizione che il Controvalore residuo delle Quote di ciascun Fondo Interno prescelto non sia inferiore a 100,00 Euro.

Qualora la richiesta di Riscatto parziale avvenga prima dei 5 anni dal pagamento del Premio Unico Ricorrente o dei Versamenti Aggiuntivi, il regime di esenzione fiscale così come disciplinato dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 e successive integrazioni e modificazioni non sarà applicato ma si procederà con la normale tassazione prevista dall'articolo TASSE ED IMPOSTE.

Nel caso in cui l'Investitore-Contraente abbia scelto più Fondi Interni, nella richiesta di Riscatto parziale dovrà essere fornita indicazione dei Fondi che l'Investitore-Contraente intende riscattare e del relativo ammontare. In caso di mancata indicazione, il Riscatto parziale verrà effettuato nel medesimo ammontare per ciascuno dei Fondi Interni prescelti.

Le disposizioni di post vendita come Versamento Aggiuntivo, Switch tra Fondi, Riscatto Parziale e Riscatto Totale sono eseguite in ordine cronologico di presentazione, in esito al compimento di quella precedente.

Art. 2.9 COMUNICAZIONE PERIODICA

La Compagnia invierà all'Investitore-Contraente un Documento Unico di Rendicontazione Annuale della posizione assicurativa, entro il 31 Maggio di ogni anno.

Inoltre all'Investitore-Contraente verrà tempestivamente inviata dalla Compagnia l'informativa su eventuali variazioni intervenute, rispetto alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione, che possono avere rilevanza per il Contratto.

Infine la Compagnia si impegna a dare comunicazione per iscritto all'Investitore-Contraente qualora nel corso di Contratto il controvalore delle Quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei Premi Investiti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Tali comunicazioni saranno effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Art. 2.10 PRESTITI

Il Contratto non permette l'erogazione di prestiti in dipendenza dello stesso.

Art. 2.11 TITOLARITÀ DEI FONDI ASSICURATIVI INTERNI

Fermo restando che i Premi Investiti sono convertiti in numero di Quote dei Fondi Assicurativi Interni, qualora sottoscritti, resta inteso che la titolarità degli stessi rimane di proprietà della Compagnia.

Regolamento dei Fondi Assicurativi Interni

Art. 1 - Istituzione e denominazione dei Fondi Assicurativi Interni

AXA Assicurazioni S.p.A., di seguito denominata Compagnia, al fine di adempiere ai propri obblighi contrattualmente previsti, ha costituito un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti e diversificati in Fondi Assicurativi Interni suddivisi in Quote. Ogni Fondo Assicurativo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

I Fondi Assicurativi Interni sono denominati come segue:

Denominazione del fondo	Codice
Investimento Italia AXA PIR Obbligazionario	98
Investimento Italia AXA PIR Azionario	99

La Compagnia, nell'interesse dei Contraenti e per esigenze di adeguatezza dimensionale del fondo o di efficienza gestionale, si riserva la facoltà di effettuare operazioni di fusione o scissione dei Fondi Interni collegati al presente contratto. L'operazione di fusione potrà avvenire tra Fondi Assicurativi Interni aventi caratteristiche simili. La Compagnia provvederà a determinare il valore per l'attribuzione delle quote del nuovo Fondo Interno e comunicherà al cliente i dettagli dell'operazione. Tali operazioni verranno effettuate senza oneri o spese per i Contraenti con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Reg. Isvap n. 14/08.

Art. 2 - Caratteristiche dei Fondi Assicurativi Interni e criteri degli investimenti

I Fondi assicurativi interni costituiti sono ad accumulazione di proventi e pertanto l'incremento del valore delle quote di ciascun Fondo non viene distribuito ma reinvestito nello stesso. La gestione dei Fondi e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia che vi provvede nell'interesse dei partecipanti. I Fondi Assicurativi Interni investono principalmente in strumenti finanziari (titoli azionari e/o obbligazionari) e in strumenti monetari denominati in Euro ed emessi da società domiciliate o aventi stabili sedi operative in Italia, secondo i criteri specificati nel seguente art. 4 e nel rispetto della regolamentazione vigente in materia di attivi ammissibili a copertura delle riserve tecniche dei prodotti assicurativi di tipo "unit-linked".

Art. 3 – Gestione dei Fondi Assicurativi interni La gestione dei Fondi e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa di Assicurazione, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti. L'Impresa di Assicurazione, nell'ottica di una più efficiente gestione dei Fondi, ha facoltà di conferire deleghe gestionali, senza aggravio di costi per il Contraente, ad intermediari abilitati a prestare il servizio di gestione di patrimoni, anche del medesimo Gruppo di appartenenza della Compagnia. L'intermediario all'uopo delegato curerà la gestione nel rispetto del Regolamento e dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia.

Il conferimento di deleghe gestionali non implica alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa di Assicurazione, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Art. 4 - Descrizione dei Fondi Assicurativi Interni ed obiettivi d'investimento L'Impresa di Assicurazione non presta alcuna garanzia di rendimento minimo, di conservazione del capitale o di rimborso del Premio Versato, pertanto vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente ottenga un ammontare inferiore al Premio Versato, per effetto dei rischi finanziari connessi al presente Contratto. L'Investitore-Contraente assume il rischio dell'andamento negativo del valore delle Quote. I rischi finanziari connessi alla sottoscrizione del presente Contratto sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle Quote di ciascun Fondo Interno, le quali a loro volta dipendono dall'andamento delle attività sottostanti al Contratto, di cui le Quote sono rappresentative. L'entità della prestazione può essere, quindi, inferiore ai Premi versati.

Qui di seguito vengono riportate le informazioni principali sulle caratteristiche di ciascun Fondo unitamente ad un richiamo sintetico sulla politica di investimento e sul livello di rischio che lo stesso presenta:

Finalità

Il Fondo interno ha come obiettivo la massimizzazione nel lungo periodo del rendimento totale del proprio portafoglio, che è dato dai ricavi cedolari e dall'incremento del valore degli strumenti finanziari o monetari nei quali il Fondo interno è investito.

Composizione

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni denominate in Euro ed emesse da soggetti domiciliati in Italia o aventi stabile sede operativa in Italia. Il fondo ha facoltà di investire in strumenti monetari.

Il Fondo investe, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, almeno per il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere a sua volta investita almeno per il 25 per cento (cioè per il 17,5 per cento del valore complessivo del portafoglio) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati; e, almeno per un ulteriore 5 per cento (cioè per il 3,5 per cento del valore complessivo del portafoglio) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Le somme o i valori destinati nel Fondo Interno non possono essere investiti per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari o monetari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte. Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo assicurativo interno in disponibilità liquide fino al massimo previsto dalla normativa vigente tempo per tempo. Tale limite può essere superato per brevi periodi o in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Benchmark

il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito da:

Benchmark	%
BofA Merrill Lynch 1-10 Year Italy Government Index	100%

È intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere opportunità di mercato, con l'obiettivo di superare il benchmark nel medio-lungo termine.

Profilo di rischio di investimento
Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno
Frequenza di determinazione del valore delle quote del Fondo

Il rischio di investimento è medio.
Euro.

Settimanale.

Finalità Il Fondo interno ha come obiettivo la massimizzazione nel lungo periodo della crescita del valore del proprio portafoglio.

Composizione Il Fondo interno investe principalmente in strumenti finanziari (azioni) emessi da soggetti residenti o aventi stabile sede operativa in Italia. Il fondo ha facoltà di investire in strumenti monetari.

Il Fondo investe, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, almeno per il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere a sua volta investita almeno per il 25 per cento (cioè per il 17,5 per cento del valore complessivo del portafoglio) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati; e, almeno per un ulteriore 5 per cento (cioè per il 3,5 per cento del valore complessivo del portafoglio) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Le somme o i valori destinati nel Fondo Interno non possono essere investiti per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari o monetari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte. Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo assicurativo interno in disponibilità liquide fino al massimo previsto dalla normativa vigente tempo per tempo. Tale limite può essere superato per brevi periodi o in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Benchmark il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito da:

Benchmark	%
FTSE Italia All-Share index	100%

È intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere opportunità di mercato, con l'obiettivo di superare il benchmark nel medio-lungo termine.

Profilo di rischio di investimento Il rischio di investimento è medio- alto.

Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno Euro.

Frequenza di determinazione del valore delle quote Settimanale.

Art. 5 - Valore unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni e relativa pubblicazione

Il valore unitario delle Quote di ciascun Fondo Assicurativo Interno viene determinato con frequenza settimanale, ogni Giovedì. Detto valore si ottiene dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno, calcolato secondo quanto riportato al successivo articolo 6, per il numero complessivo delle Quote dello stesso Fondo, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Nei giorni di chiusura delle Borse Valori o in caso di eventi tali da comportare la sospensione, l'eliminazione o la mancata rilevazione del valore di mercato degli attivi sottostanti ciascun Fondo Assicurativo Interno, il valore unitario delle Quote verrà calcolato sugli ultimi valori disponibili. Il valore unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni, così calcolato, viene pubblicato il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Compagnia calcola il Valore Unitario delle Quote di cui sopra, sul sito www.axa.it.

Art. 6 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto dei Fondi Assicurativi Interni Il valore complessivo netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività dello stesso al netto delle passività evidenziate nel successivo articolo 7.

Le attività di ciascun Fondo Assicurativo Interno sono valorizzate ai valori correnti di mercato riferiti al giorno di valorizzazione. Tali attività sono valutate in base all'ultimo valore reso noto al pubblico.

Nei giorni di chiusura delle Borse Valori o nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività sottostanti il Fondo Assicurativo Interno, la quotazione viene effettuata sugli ultimi valori disponibili. Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si indicano tutti quegli eventi, con riferimento agli strumenti finanziari inclusi nel fondo interno, che impediscano, sospendano, alterino o rendano impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo Interno da parte dell'Impresa di Assicurazione, inclusi a titolo non esaustivo gli eventi di seguito indicati:

a) illiquidità degli attivi sottostanti il Fondo Interno

Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa della sopravvenuta "illiquidità" di uno o più degli attivi sottostanti, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

b) assenza della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa dell'indisponibilità del valore di uno o più degli attivi sottostanti dovuta ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati che abbia come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

c) ritardo della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa di un ritardo nella ricezione del valore di uno o più degli attivi sottostanti rispetto al momento del calcolo del Valore Unitario di Quota non dovuto ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati che abbia come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione potrà decidere a sua discrezione di determinare il valore del Fondo Interno appena possibile prendendo a riferimento per l'attivo oggetto del ritardo il valore rilevato il primo giorno lavorativo utile precedente la data di sospensione. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti.

Art. 7 - Attribuzione delle Quote

Gli impegni della Compagnia sono rappresentati dal valore delle attività gestite e coincidono con le Riserve Matematiche relative ai Contratti collegati ai Fondi Assicurativi Interni. La Compagnia provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni Contratto, dividendo l'importo netto versato per il Valore Unitario delle Quote relativo al giorno di riferimento.

Art. 8 - Regime delle spese dei Fondi Assicurativi Interni

Su ciascun Fondo Interno grava la commissione annuale di gestione indicata in tabella:

Fondo Interno	Commissioni di gestione %
Investimento Italia AXA PIR Obbligazionario	1,40%
Investimento Italia AXA PIR Azionario	2,00%

Viene trattenuta quotidianamente dalla Compagnia (in ragione di 1/52) dal patrimonio netto di ciascun fondo e incide sul valore unitario della quota.

Commissione di performance - Non sono previste commissioni di performance.

Le spese a carico della Compagnia sono rappresentate da:

- le spese di amministrazione e di funzionamento;
- le spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo Assicurativo Interno.

Art. 9 - Modifiche relative ai Fondi Assicurativi Interni

Qualora si rendesse necessario apportare modifiche al presente Regolamento, con l'esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e/o secondaria o da mutati criteri gestionali finalizzati al conseguimento di una migliore amministrazione delle attività nell'interesse dei partecipanti, la Compagnia informerà tempestivamente questi ultimi, i quali potranno richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inerente le modifiche, il trasferimento in un altro Fondo senza spese a loro carico.

Analogamente, se le spese relative di cui al precedente articolo 8 (nella loro componente fissa) dovessero risultare superiori a tre volte le commissioni di gestione annuali, la Compagnia informerà ciascun partecipante circa la necessità di chiudere il Fondo interessato e provvederà a trasferire la posizione, senza alcuna spesa, nel Fondo Assicurativo Interno meno difforme in termini di rapporto rischio rendimento. Tale verifica viene effettuata annualmente, successivamente al primo quinquennio di esercizio di ciascun Fondo Assicurativo Interno.

Inoltre la Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi. In tale caso, il Contraente verrà opportunamente informato dell'intervenuta istituzione di un nuovo Fondo, delle caratteristiche dello stesso e della possibilità di accedervi con operazioni di investimento previste dal presente Contratto. Il nuovo Fondo verrà disciplinato da apposito Regolamento. Se in corso di Contratto la Compagnia intende proporre ai Contraenti la possibilità di effettuare operazioni di investimento in nuovi Fondi o Gestioni Separate istituiti successivamente, si impegna a consegnare preventivamente ai Contraenti la documentazione contrattuale aggiornata.

Art. 10 - Revisione contabile

Il rendiconto della gestione dei Fondi Assicurativi Interni, comprensivo di un confronto tra il Valore della Quota di ciascun Fondo con il relativo Benchmark (ove previsto), sarà sottoposto al giudizio di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 161 del Decreto legislativo del 24 Febbraio 1998 n. 58.

La Società di Revisione esprimerà, mediante apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle Quote dello stesso alla fine di ogni esercizio.



INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA tratta con cura i suoi dati personali, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a soggetti minori di età sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su www.axa.it), e-mail: privacy@axa.it (di seguito anche "AXA", il "Titolare" o la "Compagnia").

Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.



Quali sono i diritti dell'Interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento in cui resta comunque necessario.

Per l'esercizio dei suoi diritti, lei pu rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorit di controllo in materia di protezione dei dati person Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it



Per quali scopi e su quali basi giuridiche sono trattati i dati personali?

a) Finalità assicurativa^[1]

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AXA ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti^[2] anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici^[3] e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge.^[4]

Per questa finalità, AXA utilizzerà i suoi dati personali nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;



- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i dati giudiziari;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche dimercato;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati^[5]

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei dati telematici non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle categorie particolari di dati^[6] quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "dati sensibili"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"^[7] effettuata dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso esplicito è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di contatto che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing

[1]: La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

[2]: Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

[3]: Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

[4]: Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo

[5]: I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.



page”) accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione (“click”), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
 - Il consenso esplicito dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?) o visitare la sezione del sito <https://www.axa.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso. Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;

[6]: Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona

[7]: La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto



- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse; •inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporre prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione

Con il suo specifico e separato consenso, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi **dati personali non sensibili**, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti. Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischio del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;



- dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti al grado di rischio dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc. Anche in questo caso, a seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce, nello specifico, lo stato di revisione del veicolo. A tale stato (revisione sì/no) è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischio del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa.

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. Il **consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.



A chi sono comunicati i dati?

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, eredi o chiamati all'eredità dei contraenti di polizze stipulate in vita da persona deceduta, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto dalla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle Infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione



dei dati è obbligatoria. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules: www.axa.it/privacy/ulteriore documentazione - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati. Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?)



Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione. Si precisa che, per alcuni prodotti assicurativi del ramo Vita, nonché per il rispetto di specifici obblighi normativi e regolamentari (ad esempio in materia di tenuta dei Registri Assicurativi dei contratti emessi nei rami Vita), il periodo di conservazione dei dati è fissato in **20 anni** dall'ultimo evento.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di **12 mesi** dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it

INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire. Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata. I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA: www.axa.it/note legali/firma grafometrica) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio disostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con



firma tradizionale autografa su supporto cartaceo, ovvero mediante firma digitale con OTP. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge^[8]

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile del trattamento;
- società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile del trattamento.

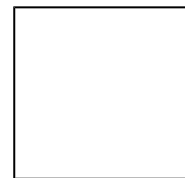
In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare il consenso espresso. Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it.

INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contratto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede. Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

[8]: Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.



proposta di assicurazione

ATTENZIONE: Il presente documento non costituisce quietanza di pagamento e non impegna la Compagnia alla successiva accettazione ed emissione del Contratto di polizza.

La presente proposta è perfezionabile entro 60 giorni dalla sua data effetto, salvo la facoltà del proponente di revocarla in qualsiasi momento prima di tale termine.

PRODOTTO		CODICE TARIFFA	Cod. Conv	Proposta N°	
Data Operazione	Tipo rapporto		Agenzia	Codice	Operatore

CONTRAENTE (Persona fisica)

Cognome		Nome		Codice Fiscale		Sesso ☐ M ☐ F	
Data di nascita		Luogo di nascita				Provincia	
Indirizzo di residenza			Comune di residenza			Provincia	C.A.P.
Nazione di residenza		Professione		Tipo Documento		N°	
Rilasciato il		Ente emittente				Luogo Emissione (Prov.)	
Nazione di Cittadinanza 1		Nazione di Cittadinanza 2 (eventuale)		Fatturato ultimo disponibile ☐ Fino a 500.000€ ☐ Tra 500.001€ e 1.000.000€ ☐ Superiore a 1.000.000€			
Settore		SAE		RAE			
ATECO		e-mail			Telefono		

CONTRAENTE (Persona giuridica)

Società/Ente		Partita IVA		Codice Fiscale			
Indirizzo di residenza		Comune di residenza			Provincia	C.A.P.	
Nazione	Nazione sede legale (per società di diritto estero)		Fatturato ultimo disponibile ☐ Fino a 500.000€ ☐ Tra 500.001€ e 1.000.000€ ☐ Superiore a 1.000.000€				
Settore		SAE		RAE			
ATECO		e-mail			Telefono		

RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome		Nome		Codice Fiscale		Sesso ☐ M ☐ F	
Data di nascita		Luogo di nascita				Provincia	
Indirizzo di residenza			Comune di residenza			Provincia	C.A.P.
Nazione di residenza		Nazione di Cittadinanza 1		Nazione di Cittadinanza 2 (eventuale)		Professione	
Tipo Documento		N°	Rilasciato il	Ente emittente		Luogo Emissione (Prov.)	

INDIRIZZO DI RECAPITO

Indirizzo		Comune	Provincia	C.A.P.	Nazione
-----------	--	--------	-----------	--------	---------

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano – Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V. A. GRUPPO IVAAXA ITALI A n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C. C.I.A.A. di Milano n.1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANE AN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n.1.00025 - C apogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

PRODOTTO	CODICE TARIFFA	Cod. Conv	Proposta N°	
----------	----------------	-----------	-------------	--

ESECUTORE ☐ Tutore legale ☐ Curatore ☐ Firmatario				
Cognome	Nome	Codice Fiscale	Sesso ☐ M ☐ F	
Data di nascita	Luogo di nascita	Provincia		
Indirizzo di residenza	Comune di residenza	Provincia	C.A.P.	
Nazione di residenza	Nazione di Cittadinanza 1	Nazione di Cittadinanza 2 (eventuale)	Professione	
Tipo Documento	N°	Rilasciato il	Ente emittente	Luogo Emissione (Prov.)

ASSICURATO				
Cognome	Nome	Codice Fiscale	Sesso ☐ M ☐ F	
Data di nascita	Luogo di nascita	Provincia		
Indirizzo di residenza	Comune di residenza	Provincia	C.A.P.	
Nazione di residenza	Professione			

IMPORTO DEI PREMI	
☐ Premio Unico Ricorrente - Importo Annuo: Euro Durata pagamento premi in anni Frequenza dei versamenti: ☐ Mensile ☐ Trimestrale ☐ Semestrale ☐ Annuale Prima rata di premio alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione Euro (in caso di frazionamento mensile, alla sottoscrizione dovranno essere corrisposte le prime tre mensilità)	
☐ Premio Unico: Euro (di cui costo in percentuale%)	
☐ Versamento Integrativo alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione: Euro (se previsto dalla tariffa)	

RIPARTIZIONE DEI PREMI	
☐ Fondo	 %
☐ Fondo	 %
☐ Fondo	 %
☐ Fondo	 %

PRODOTTO	CODICE TARIFFA	Cod. Conv	Proposta N°	
----------	----------------	-----------	-------------	--

CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE

Il Contraente:

- conferma che le informazioni contenute nella presente Proposta di Assicurazione– anche se materialmente scritte da altri – sono complete ed esatte;
- dichiara di essere stato informato, prima della sottoscrizione del contratto, della coerenza del prodotto alle richieste ed esigenze del contraente o dell'assicurato, nonché di aver ricevuto l'Informativa precontrattuale ai sensi dell'art.68-ter del Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018 e il Set informativo composto da Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo), Condizioni di Assicurazione comprensive di Informativa Generale sul Trattamento dei Dati Personali, Glossario e Modulo di proposta di Assicurazione (mod. - ed.), redatti ai sensi degli artt. 20, 21 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018;
- dichiara di conoscere ed accettare integralmente i contenuti del predetto Set informativo;
- qualora la presente proposta derivi da trasformazione ovvero dal reinvestimento di somme provenienti da un precedente contratto, dichiara di aver ricevuto la predetta documentazione e la scheda comparativa in data

Il Contraente altresì dichiara:

- di aver ricevuto, in tempo utile prima di essere vincolato dalla sottoscrizione della proposta, il documento contenente le informazioni chiave relativo al prodotto ed alle opzioni richieste;
- di essere stato informato, in tempo utile prima di rimanere vincolato dalla proposta, della pubblicazione e della disponibilità sul sito internet della Compagnia di tutti i documenti contenenti informazioni chiave relativi al prodotto;
- di non essere già titolare di un altro Piano di risparmio a lungo termine (P.I.R.);
- di essere residente fiscalmente in Italia e che il mio codice fiscale è
- di agire al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale.

Il Contraente si impegna infine ad informare la Compagnia di qualsiasi cambiamento di residenza fiscale nel corso della durata contrattuale della polizza.

Il Contraente dichiara inoltre:

- di aver preso atto della revocabilità della presente Proposta di Assicurazione e della possibilità di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. In caso di revoca della proposta, la Compagnia restituirà al Contraente, entro 30 giorni dalla notifica della revoca, le somme eventualmente pagate dallo stesso. In caso di recesso, la Compagnia rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il Premio Versato maggiorato o diminuito per la parte di premio investita nei Fondi Assicurativi Interni, della differenza tra il valore di mercato delle Quote alla data di disinvestimento ed il valore delle stesse alla data di investimento, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto, dell'eventuale Premio per le Garanzie complementari e della parte di Premio per il rischio in corso;
- di aver preso atto che il Contratto si conclude e decorre il primo Giovedì successivo al giorno di sottoscrizione della presente Proposta di Assicurazione debitamente compilata a condizione che sia stato corrisposto il Premio e che la Proposta sia stata ricevuta dalla Compagnia. Qualora la data di sottoscrizione sia un giovedì, il Contratto si concluderà e decorrerà dal giovedì della settimana successiva. La sottoscrizione della Proposta deve essere effettuata con contestuale versamento del Premio;
- di aver sottoscritto il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative del contratto;
- di essere a conoscenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze rese per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. E' fatto salvo l'esercizio del diritto all'oblio oncologico

La presente proposta costituirà la base del contratto che la Compagnia emetterà al ricevimento della stessa. In seguito all'avvenuto perfezionamento del Contratto la Compagnia invierà al Contraente una lettera di conferma entro 7 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote relative ai fondi Unit Linked: in caso contrario la presente dovrà considerarsi annullata e priva di effetto. L'Assicurato, qualora persona diversa dal Contraente, acconsente alla stipulazione del Contratto. Le firme apposte in calce si intendono quindi valide a tutti gli effetti per la conclusione del rapporto contrattuale.

Luogo e data
Firma dell'incaricato
Firma del Contraente/
Legale Rappresentante/Esecutore
Firma dell'Assicurato

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CONTRATTO

L'Incaricato dichiara di aver adempiuto all'obbligo di consegna e compilazione del suddetto questionario N.

Luogo e data
Firma dell'Incaricato

BENEFICIARI

Beneficiari in caso di vita dell'assicurato:

☐ Dichiaro di non voler indicare nominativamente il Beneficiario.
☐ Dichiaro di non voler inviare le comunicazioni contrattuali ai beneficiari indicati in forma nominativa.

Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato:

☐ Dichiaro di non voler indicare nominativamente il Beneficiario.
☐ E' presente un beneficiario disabile ai sensi della Legge 104/92?

VINCOLO

La polizza dovrà essere vincolata? (Se sì, specificare l'esatta denominazione del Vincolatario e indirizzo completo)
☐ SI
☐ NO

Avvertenza: in caso di mancata compilazione degli spazi dedicati alla designazione dei beneficiari in forma nominativa, l'impresa potrà incontrare, al decesso dell'assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei beneficiari. La modifica o revoca di questi ultimi deve essere comunicata all'impresa.

AXA Assicurazioni S.p.A.

Pagina 3 di 5

PRODOTTO	CODICE TARIFFA	Cod. Conv	Proposta N°	
----------	----------------	-----------	-------------	--

REFERENTE TERZO

REFERENTE TERZO (da compilare qualora il Contraente manifesti esigenze specifiche di riservatezza)

Cognome e Nome/Denominazione Sociale		Codice Fiscale/P. IVA	
Indirizzo di recapito	Comune	Provincia	C.A.P.
Nazione	e-mail	Numero Telefono	

BENEFICIARI CASO VITA

Cognome/Denominazione Sociale	Nome	Codice Fiscale/P. IVA	Sesso ☐ M ☐ F
Data di nascita	Luogo di nascita		Provincia
Indirizzo di recapito/Sede legale	Comune	Provincia	C.A.P.
Nazione	e-mail	Numero Telefono	% di Ripartizione della Prestazione

BENEFICIARI CASO MORTE

Cognome/Denominazione Sociale	Nome	Codice Fiscale/P. IVA	Sesso ☐ M ☐ F
Data di nascita	Luogo di nascita		Provincia
Indirizzo di recapito	Comune	Provincia	C.A.P.
Nazione	e-mail	Numero Telefono	% di Ripartizione della Prestazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Prima di fornire i suoi consensi, La invitiamo a leggere attentamente l'informativa Privacy consegnata, disponibile anche nella sezione Privacy del sito www.axa.it.

Finalità assicurative descritte alla lettera A) dell'Informativa Privacy

acconsento al trattamento dei dati personali sensibili per le finalità assicurative e a tal fine sottoscrivo il modulo per esprimere questo consenso in forma scritta.

Nome e Cognome Contraente/Legale Rappresentante _____ data e firma _____

Nome e Cognome Assicurato _____ data e firma _____

Finalità di marketing descritte alla lettera B) dell'Informativa Privacy

- 1) Attività promozionali e di vendita di prodotti e/o servizi AXA e di società appartenenti allo stesso Gruppo ☐ SI ☐ NO
- 2) Ricerche di mercato e rilevazioni statistiche relative a prodotti e/o servizi di AXA e di società appartenenti allo stesso Gruppo, e di rilevazioni sulle mie esigenze relativamente a tali prodotti e/o servizi ☐ SI ☐ NO
- 3) Attività promozionali, di vendita e ricerche di mercato di prodotti e servizi di società partner ☐ SI ☐ NO

Nome e Cognome Contraente/Legale Rappresentante _____ data e firma _____

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI

I mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:

- assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiario, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all'Intermediario ("in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.") e munito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon fine;
- bonifico (bancario domestico, estero o postale) per il quale occorre indicare nella causale del bonifico il n° di polizza (se non conosciuto, il n° di proposta), senza spazi;
- bollettino postale da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla legge intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all'Intermediario ("in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.");
- moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS -bancomat-). Non è consentito per questo tipo di polizza effettuare pagamenti in contanti (banconote e monete metalliche).

ATTENZIONE: Il presente documento non costituisce quietanza di pagamento e non impegna la Compagnia alla successiva accettazione ed emissione del contratto di polizza

PRODOTTO	CODICE TARIFFA	Cod. Conv	Proposta N°	
----------	----------------	-----------	-------------	--

AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO SU CONTO CORRENTE delle DISPOSIZIONI SEPA DIRECT DEBIT – Importo Prefissato

CODICE MANDATO															INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE														
NOME E COGNOME DEL CONTRAENTE																													
CODICE FISCALE DEL CONTRAENTE															Cognome														
NUMERO DELLA PRESENTE PROPOSTA															Nome														
CODICE IDENTIFICATIVO CREDITORE															Indirizzo														
IBAN DEL CONTO DA ADDEBITARE															ComuneCAP														
I T 8 7 Y 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 2 1 7 0 0 1 8																													

Il sottoscritto autorizza:

- l'Azienda di Credito ad eseguire il versamento periodico, addebitando il conto sopraindicato
- AXA Assicurazioni a disporre in via continuativa

di operazioni SDD ad importo prefissato pari a Euro_____ e prende atto che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 11/2010, non sussiste la condizione di esercitare il diritto di rimborso dell'addebito, ferma restando la possibilità di chiedere alla propria azienda di Credito di revocare l'operazione fino alla data in cui il pagamento è dovuto.

Si precisa che l'importo del presente mandato è stato arrotondato all'unità superiore per esigenze gestionali. L'effettivo addebito sarà in ogni caso pari al premio di rata di polizza.

Firma _____

Nota: I diritti del debitore, sottoscrittore del presente mandato e riguardanti l'autorizzazione sopra riportata, sono indicati nella documentazione ottenibile dall'Azienda di Credito.



INFORMATIVA PRIVACY SINTETICA PER I CLIENTI DI AXA ASSICURAZIONI



Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA Assicurazioni S.p.A., con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su www.axa.it), e-mail: privacy@axa.it (di seguito anche "AXA", il "Titolare" o la "Compagnia") è il **titolare del trattamento dei dati personali**, cioè delle informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, dati di salute e, limitatamente a quanto prescritto dalla normativa vigente, dati giudiziari). Qualora i dati forniti da lei o da terzi, o acquisiti consultando elenchi e registri legittimamente accessibili, si riferiscano a soggetti minori di età sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.

Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.



Quali sono i diritti dell'Interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione, ottenere informazioni sui trasferimenti verso paesi che non fanno parte dell'Unione Europea e sul legittimo interesse di AXA.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei pu rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati person Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.69 protocollo@pec.gpdp.it



Per quali scopi e su quali basi sono trattati i dati personali?

a) Finalità assicurativa

I dati personali sono trattati per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e per gestire il rapporto assicurativo.

Il **trattamento dei dati è necessario** per dare esecuzione al contratto o alle misure precontrattuali richieste, per adempiere obblighi di legge (es. norme per contrastare il terrorismo internazionale, il finanziamento al riciclaggio, in base alle quali saranno trattati anche i **dati giudiziari**), per legittimo interesse connesso all'attività assicurativa, incluse attività antifrode, statistiche, tariffazione, analisi e studi, invio di comunicazioni di servizio. I dati appartenenti a categorie particolari (indicati anche come "**dati sensibili**"), quali i dati relativi allo stato di salute, sono trattati sulla base del **consenso esplicito** dell'interessato.

Senza i dati ed il consenso esplicito al trattamento dei dati sensibili (dati di salute) non potranno essere forniti tutti i servizi assicurativi previsti dal contratto. Inoltre, se l'interessato attiva il servizio



di firma grafometrica, saranno trattati dati biometrici sulla base del consenso liberamente revocabile: in mancanza non vi sono pregiudizi sui servizi assicurativi.

b) Finalità commerciali e di marketing

I dati personali non sensibili sono trattati per fornire offerte, promozioni e soluzioni innovative e personalizzate, migliorando il livello di protezione, per ricerche di mercato ed altre iniziative di marketing. **Il trattamento dei dati è facoltativo** e possibile solo con il **consenso** dell'interessato liberamente revocabile.

In mancanza o in caso di revoca del consenso, non vi sono effetti sulle garanzie ed i servizi assicurativi, ma l'interessato perderà l'opportunità di conoscere le nostre offerte e partecipare alle iniziative di marketing. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

c) Attività di profilazione

Potremo svolgere attività di profilazione, per analizzare i dati personali, prodotti, servizi, le caratteristiche dell'interessato, con lo scopo di rilevare comportamenti e preferenze, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, per ottenere vantaggi personalizzati, formulare offerte che tengano conto dei risultati di tali analisi e migliorare l'offerta dei nostri prodotti per renderla maggiormente in linea con i bisogni dell'interessato. **Il trattamento dei dati è facoltativo** e possibile solo con il **consenso** dell'interessato. In mancanza o in caso di revoca del consenso, non vi sono effetti sui servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.



A chi sono comunicati i dati?

I dati possono essere comunicati ad alcuni soggetti per i soli scopi sopra indicati:

- Dipendenti e collaboratori;
- Società terze che trattano i dati per conto del Titolare o come titolari autonomi (es. società partner, società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie e di informazione commerciale per rischi finanziari, Cassa Assistenza Assicurazioni AXA e società del Gruppo anche per finalità amministrativo-contabili);
- Soggetti della cosiddetta "catena assicurativa", cioè soggetti che cooperano nella gestione dei rischi assicurativi, quali società del Gruppo, altri assicuratori, coassicuratori, contraente delle polizze, eredi o chiamati all'eredità dei contraenti di polizze stipulate in vita da persona deceduta, intermediari assicurativi, legali, periti, medici, autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria.

In caso di trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea (es. India, USA), sono assicurate le garanzie previste dalla vigente normativa (es. per trasferimenti all'interno del Gruppo AXA sono applicate le cd. BCR - Binding Corporate Rules: www.axa.it/privacy/ulteriore documentazione - Binding Corporate Rules). Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?). **I dati non sono ceduti a terzi, né diffusi**



Da dove sono raccolti i dati trattati?

I dati sono raccolti direttamente presso l'interessato o da terzi, anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili. I dati sono raccolti direttamente presso l'interessato o da terzi, anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili.



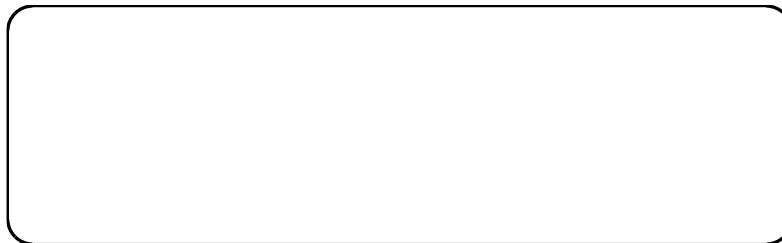
Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi 10 anni dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione. Per le finalità commerciali



e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto). I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla loro raccolta.

L'informativa completa è disponibile nelle Condizioni Generali di Polizza annesse alla presente nota informativa o sul sito www.axa.it. Altre informazioni sul trattamento dei dati personali sono disponibili nella sezione Privacy del sito web indicato.



axa.it

Il presente documento è aggiornato a luglio 2026

Per maggiori informazioni su axa.it



AXA ASSICURAZIONI S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 248.987.410 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 00902170018 - P. IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.

Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Mod. 3562 - ed. maggio 2026 - stampa 5/2026

